



CITTÀ DI CUORGNÈ

Città Metropolitana di Torino

SERVIZIO AVVOCATURA

DETERMINAZIONE N° 488 DEL 15/05/2020

Oggetto :

AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI AVVOCATI DEL COMUNE DI CUORGNÈ APPARTENENTI AL LIBERO FORO PER LA DIFESA LEGALE DELL'ENTE - APPROVAZIONE AVVISO, SCHEMA DI DOMANDA E DISCIPLINARE DI INCARICO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 19/04/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Avvocatura;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 27 in data 19/02/2020 avente ad oggetto : “ Disciplina per l’affidamento di alcuni servizi legali di cui all’art. 17, co. 1, lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici – Approvazione dei criteri e istituzione dell’Albo degli avvocati del Comune di Cuorgnè”;
- n. 51 in data 8/04/2020 avente ad oggetto: “ Deliberazione G.C. n. 27 del 19/02/2020 – Integrazione della disciplina per l’affidamento di alcuni servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) del vigente codice dei contratti pubblici”;

con le quali è stato demandato al funzionario competente l’adozione degli atti di attuazione relativi alla istituzione dell’albo dei professionisti legali al quale attingere, nei soli casi nei quali non possa farsi fronte con la risorsa interna, per individuare e nominare un avvocato esterno per la tutela dei propri diritti ed interessi, informandosi ai seguenti criteri oggettivi:

- previsione della suddivisione dell’Albo in cinque sezioni: Civile, Penale, Lavoro, Amministrativo e tributario;
- previsione all’interno di ciascuna sezione di un elenco specifico di avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori esperti della materia di cui alla sezione, e conseguente iscrizione dei medesimi professionisti sia nell’elenco generale della sezione sia nell’elenco specifico;
- anzianità di iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati (5 anni);
- possesso dell’abilitazione al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori (requisito aggiuntivo) ;
- numero di cause patrocinate in una determinata materia oggetto di apposita sezione, numeri di procedimenti di mediazione in cui è stata prestata assistenza o è stata svolta attività di mediatore;
- possesso della polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale con idoneo massimale;
- modalità di scelta dell’avvocato (rotazione in base alla materia ed alla esperienza maturata, richiesta di tre preventivi);
- deroga all’utilizzo dell’Albo in specifici casi: contenzioso di importanza politico/strategica caratterizzato da complessità/tecnicità/specialità che richieda prestazioni di altissima specializzazione

quali quelle garantite da professionisti che abbiano maturato adeguata esperienza nella materia oggetto di causa, docenti e ricercatori universitari o professionisti in possesso di specializzazione, o in caso di contenziosi comuni con altri enti nell'ambito dei quali venga individuato il medesimo/medesimi professionisti;

- albo non soggetto a scadenza da aggiornare, previo avviso, annualmente per le nuove iscrizioni;

Visti gli schemi di avviso pubblico, domanda di iscrizione ed il disciplinare di incarico;

Visto l'art. 17, co. 1, lett. d) D.Lgs. n. 50/2017 e s.m. e i. e le linee guida ANAC n. 12/2018 che definiscono i servizi legali che non costituiscono appalti di servizi ai sensi dell'allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 come segue:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni;

Rilevato che ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 i servizi legali ivi definiti:

- sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice degli appalti;
- ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 l'affidamento deve avvenire, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Atteso che le linee guida ANAC, seppur non vincolanti, hanno declinato i seguenti principi informativi degli affidamenti dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice dei contratti:

- ✓ Economicità che impone la valutazione della congruità e dell'equità del compenso nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37, di una valutazione comparativa di due o più preventivi come stabilito discrezionalmente dall'Amministrazione, tenuto anche conto del valore economico dell'affidamento, specificando che il risparmio di spesa non è il criterio guida ma è uno dei parametri da valutare nell'ambito della selezione
- ✓ Efficacia: valutazione circa la presenza di un pregresso contenzioso nella materia oggetto di affidamento che si è concluso con esito positivo per l'amministrazione;
- ✓ Imparzialità: non discriminazione e divieto di favoritismi;
- ✓ Parità di trattamento: tutti i concorrenti debbono conoscere lo stesso volume di informazioni e debbono essere assegnati adeguati termini per presentare una manifestazione di interesse o un'offerta;
- ✓ Trasparenza, proporzionalità e pubblicità degli affidamenti;

Visti altresì:

- il D.L. n. 18 del 17/03/2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 con particolare riferimento all'art. 103 comma 1 che recita " Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso fra la data medesima e quella del 15 aprile;
- il D.L. n. 23 in data 8/04/2020 secondo cui il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 è prorogato al 15 maggio 2020;

- la deliberazione n. 312 in data 9/04/2020 dell'A.N.A.C. che considera l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 come modificato dall'art. 37 del D.L. n. 23 in data 8/04/2020, alle procedure di evidenza pubblica finalizzata all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di cui la D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ritenute essenziali, e la necessità che per le stazioni appaltanti di garantire lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di cui la D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, ha deliberato che le stazioni appaltanti nel caso in cui si determinino per l'avvio della procedura durante il periodo di sospensione debbano fornire, nei documenti di gara, le informazioni di cui ai punti da 2.1. a 2.4 della medesima deliberazione;

Rilevato che per l'avvio della procedura di formazione dell'albo degli avvocati sussiste:

- l'essenzialità del servizio trattandosi di attività propedeutica al conferimento di incarichi legali occorrenti per la tutela giudiziale dei diritti e degli interessi del Comune in caso di indisponibilità dell'avvocato interno;
- l'esigenza di garantire la massima partecipazione alla procedura favorendo l'agevole adempimento degli oneri di partecipazione;

Rilevata pertanto la necessità di fornire, di seguito, le seguenti informazioni, secondo le indicazioni della deliberazione ANAC succitata :

- il Comune adotta ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto. A tal fine è valutata l'opportunità di pubblicare comunque l'avviso pubblico quale attività propedeutica alla presentazione delle domande di iscrizione e quindi di avviare la procedura seppur in pendenza del termine di sospensione;
- la sospensione dei termini amministrativi ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.L. 17/03/2020 e art. 37 D.L. n. 23 in data 8/04/2020 si applica anche ai termini iniziali di presentazione delle domande di partecipazione/ iscrizione previsto nell'avviso pubblico, pertanto il termine ivi previsto decorre dal 16 maggio 2020 ovvero decorre dal termine finale di sospensione;

Viste le deliberazioni:

- C.C. n. 58 del 18/12/2019 avente ad oggetto “ Documento unico di programmazione (D.U.P) 2020 – 2022. Nota di aggiornamento. Approvazione”;
- C.C. n. 59 del 18/12/2019 avente ad oggetto. “ Bilancio di previsione 2020 – 2022. Approvazione”;
- la delibera G.C. n. 4 del 13/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2020 – 2022;
- G.C. n. 58 in data 11/03/2019 avente ad oggetto. “ Piano esecutivo di gestione 2019 – 2021. Approvazione “e successive integrazioni, che ha previsto fra gli obiettivi strategici e di sviluppo dell'Ente l'adozione della disciplina della nomina di professionisti legali esterni nelle ipotesi residuali nelle quali l'avvocato del Servizio Avvocatura Comunale non si occupi della vertenza specifica, in applicazione delle normative vigenti, del parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3 agosto 2018 e secondo le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) contenute nella deliberazione 24/10/2018 ;

Richiamati altresì:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 23.12.2013;
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2020/2022 approvato con deliberazione G.C. n. 14 del 22/02/2020;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che ivi si intendono tutti richiamati:

- 1.** Di dare atto che per l'avvio della procedura di formazione dell'albo degli avvocati sussiste:
 - l'essenzialità del servizio trattandosi di attività propedeutica al conferimento di incarichi legali occorrenti per la tutela giudiziale dei diritti e degli interessi del Comune in caso di indisponibilità dell'avvocato interno;
 - l'esigenza di garantire la massima partecipazione alla procedura favorendo l'agevole adempimento degli oneri di partecipazione;
- 2.** di fornire le seguenti informazioni secondo le indicazioni della deliberazione n. 312 in data 9/04/2020 ANAC :
 - il Comune adotta ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura , compatibilmente con la situazione di emergenza in atto. A tal fine è valutata l'opportunità di pubblicare comunque l'avviso pubblico quale attività propedeutica alla presentazione delle domande di iscrizione e quindi di avviare la procedura seppur in pendenza del termine di sospensione;
 - la sospensione dei termini amministrativi ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.L. 17/03/2020 e art. 37 D.L. n. 23 in data 8/04/2020 si applica anche ai termini iniziali di presentazione delle domande di partecipazione/ iscrizione previsto nell'avviso pubblico , pertanto il termine di presentazione delle domande di iscrizione decorre dal 16 maggio 2020 ovvero decorre dal termine finale di sospensione;
- 3.** Di approvare lo schema di avviso pubblico e allegata domanda di iscrizione per l'istituzione dell'Albo degli avvocati del Comune di Cuornè da utilizzare per l'affidamento di alcuni incarichi legali ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nei soli casi in cui non possa farsi fronte con la risorsa interna;
- 4.** Di approvare lo schema di disciplinare per il conferimento degli incarichi legali esterni;
- 5.** Di pubblicare l'avviso all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune;
- 6.** di inviarne copia con richiesta di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali alle Segreterie degli Ordini degli avvocati di Ivrea e Torino, nonchè al Consiglio nazionale Forense;
- 7.** Di dare atto che il presente avviso non comporta alcuna spesa per il Comune;
- 8.** di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- 9.** di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m. e i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;

- straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199/1971.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato digitalmente

Monica Nadia Sereno Regis